



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **98**

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO:

Nuovo Regolamento Europeo sulla
privacy – istituzione figura
professionale del "Data Protection
Officer".

L'Ordine di Biella, che ringraziamo, ha posto a questa Federazione un quesito in merito alla recente emanazione del Regolamento europeo sulla privacy, in particolare, chiedendo informazioni sulla introduzione di una nuova figura professionale denominata **Data Protection Officer (DPO)**.

Data la rilevanza della questione, comunichiamo quanto segue.

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tale Regolamento diventerà definitivamente e direttamente applicabile in tutti i Paesi dell'UE a decorrere dal 25 maggio 2018. Gli Stati membri avranno, quindi, due anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

La normativa europea – tesa ad assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutti gli Stati dell'Unione Europea – prevede, oltre alla introduzione di nuovi diritti in capo agli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano, nonché di nuovi obblighi in capo alle imprese che trattano dati personali, anche l'introduzione della nuova figura del **Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei dati** (da non confondere con il Responsabile del trattamento ex art. 29 del D.Lgs. 196/2003).

2016/12267-07-11-2016-PARTENZA

Tale figura, disciplinata dagli artt. 37 e ss. del nuovo Regolamento, è prevista come **obbligatoria per le pubbliche amministrazioni** e in altri specifici casi previsti dalla nuova normativa dell'Unione.

L'art. 37 del nuovo Regolamento stabilisce espressamente che il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento **designino sistematicamente un Responsabile della protezione dei dati** ogniqualvolta:

a) il trattamento sia effettuato da **un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico**, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**; oppure

c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistano nel **trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali** idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché nel trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del Regolamento stesso, **il DPO può essere individuato tra il personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un affidamento di tale incarico all'esterno, in base a un contratto di servizi** e dovrà essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del nuovo Regolamento 2016/679, ossia:

a) **informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento**, in merito agli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) **sorvegliare l'osservanza del Regolamento**, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un **parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

d) **cooperare con l'Autorità garante** per la protezione dei dati personali;

e) **fungere da punto di contatto con la stessa Autorità garante** per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relative a qualunque altra questione.

Alla luce di quanto finora delineato, occorre comunque evidenziare che, nei due anni di transizione verso l'applicazione del nuovo Regolamento della privacy, occorrerà attendere che il Garante per la protezione dei dati personali completi l'opera di armonizzazione della normativa nazionale in materia di privacy rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal nuovo testo europeo, prima di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa in esame.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

